



MODIFICHE LIMITI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI “RITORNO ALLE VECCHIE DIMENSIONI”

Con la pubblicazione della legge n° 77 del 17 Luglio 2020 (conversione del DI 34/2020) è stato introdotto l'art 228-bis che riporta l'abrogazione dell'articolo 113-bis introdotto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva modificato le dimensioni quantitative del deposito temporaneo di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Dlgs 152/2006.

Con questa abrogazione ritornano in vigore le “vecchie disposizioni normative”:

- 3 mesi per il limite temporale senza limiti di quantitativi;
- 12 mesi per il limite volumetrico se si rispetta il limite di 30 mc di rifiuto di cui massimo 10 mc di pericolosi (rispetto ai 18 mesi e 60 mc di cui 20 mc max di pericolosi della modifica introdotta ad aprile)

IN REALTÀ in regione Lombardia i termini fino a 30 gg dopo la fine dell'emergenza corona virus (31 luglio 2020):sarebbero

- 6 mesi per il limite temporale senza limiti di quantitativi;
- 12 mesi per il limite volumetrico se si rispetta il limite di 60 mc di rifiuto di cui massimo 20 mc di pericolosi

Vista la situazione ormai in continua evoluzione consigliamo in via cautelare di utilizzare i limiti riportati nel D,Lgs 152/2006 ante emergenza corona virus, ovvero quelli tornati in vigore a livello nazionale con l'abrogazione dell'art 113-bis.

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it**